

Niente obbligo di toga per i nuovi giudici tributari

DI MAURIZIO VILLANI

Dalla professionalizzazione della giurisdizione tributaria non nasce l'obbligo della toga per i nuovi magistrati tributari, anche se questo sarebbe un segnale utile per adeguare la forma dell'udienza alla trasformazione sostanziale che il legislatore ha impresso alla giustizia tributaria. Con la legge n. 130 del 2022 e con il decreto legislativo n. 149 del 2026, il legislatore ha trasformato l'assetto della giustizia tributaria, segnando il passaggio da un modello fondato prevalentemente su giudici non professionali ad un sistema nel quale assume un ruolo centrale una magistratura tributaria professionale, reclutata mediante concorso pubblico e dotata di un proprio statuto ordinamentale.

In questo nuovo quadro, l'assenza di una disposizione espressa che imponga ai magistrati tributari l'uso della toga nelle pubbliche udienze costituisce una disarmonia che merita di essere colmata, perché la veste giudiziaria non rappresenta un semplice elemento cerimoniale, ma un segno esteriore della funzione esercitata, dell'impersonalità del giudizio e della dignità istituzionale della giurisdizione.

La disciplina vigente non contiene una norma equivalente a quella prevista per la giustizia amministrativa, né il decreto legislativo n. 545 del 1992 né il decreto legislativo n. 546 del 1992 prevedono una specifica regolamentazione delle vesti d'udienza.

Questa lacuna, meno evidente nel precedente assetto caratterizzato dalla presenza di giudici tributari onorari, assume oggi maggiore rilievo dopo l'introduzione della magistratura tributaria professionale e l'immissione in servizio dei vincitori del primo concorso pubblico.

La legge n. 130 del 2022 ha introdotto il reclutamento professionale dei magistrati tributari mediante concorso pubblico, mentre il decreto legislativo n. 149 del 2026 ha consolidato questa evoluzione intervenendo sullo sta-

to giuridico, istituendo un ruolo unico nazionale, rafforzando la disciplina delle incompatibilità e introducendo garanzie e un sistema disciplinare.

Il complesso di tali disposizioni conferma il progressivo avvicinamento dello statuto della magistratura tributaria a quello delle altre magistrature professionali, pur senza introdurre una specifica previsione relativa alle vesti d'udienza.

Anche i principi costituzionali consentono di collocare la questione in una prospettiva più ampia, pur dovendosi precisare che la Costituzione non impone direttamente l'uso della toga.

Gli articoli 101, 108 e 111 della Costituzione richiamano i principi dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale, rispetto ai quali la toga può svolgere una funzione simbolica coerente, contribuendo alla spersonalizzazione della funzione e rendendo immediatamente riconoscibile il ruolo esercitato.

L'introduzione della toga trova inoltre fondamento in ragioni di coerenza ordinamentale, poiché un magistrato professionale reclutato mediante concorso, sottoposto a tirocinio e destinatario delle garanzie proprie della funzione giudiziaria non dovrebbe essere rappresentato all'esterno come una figura istituzionalmente diversa rispetto agli altri magistrati professionali.

Non si tratta di recuperare simboli meramente cerimoniali, ma di adeguare anche la forma dell'udienza alla trasformazione sostanziale che il legislatore ha impresso alla giustizia tributaria, colmando una lacuna normativa evidente.

L'assenza di una disposizione espressa che imponga ai magistrati tributari l'uso della toga nelle pubbliche udienze costituisce una disarmonia che merita di essere colmata, perché la veste giudiziaria è un segno esteriore della funzione esercitata